



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO
Cod Fisc. 85501330014
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
e-mail tecnico@comune.rivara.to.it

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI SINO AL

L'anno duemilaventuno addì del mese di, nella residenza municipale,

TRA

Il Sig. CONRADO Geom. Andrea, nato a Torino il 22.04.1966, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rivara, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 85501330014)

E

Il Sig., nato a il, in qualità di Legale Rappresentante della ditta omonima, con sede in (.....) in Via n.

ART. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale di Rivara (TO) affida in concessione la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia del cimitero del Capoluogo del Comune di Rivara, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà, pertanto, eseguire le seguenti prestazioni:

- a) fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
- b) manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
- c) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
- d) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il Concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e che per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

ART. 2 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE

Il Concessionario prende in carico gli impianti d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al termine della concessione il Comune di Rivara (TO) diventerà proprietario di tutti gli impianti elettrici delle lampade votive e di ogni attrezzatura realizzata dal Concessionario; il Concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tali impianti in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Rivara (TO) alcun compenso o indennità. Il Concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare gli impianti in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

All'atto del passaggio di proprietà il Concessionario dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva di far controllare in contraddittorio tutto l'impianto e di richiedere al Concessionario cessante la messa in efficienza di quelle parti dello stesso che saranno riscontrate inefficienti. Le spese relative faranno carico al Concessionario cessante.

ART. 3 - DURATA E CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La presente concessione ha durata di (.....) anni, con decorrenza dal

Il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale annualmente l'importo di € + IVA per ogni punto luce, fatti salvi eventuali adeguamenti dello stesso.

Il Concessionario corrisponderà annualmente, entro il 31 gennaio, tramite la Tesoreria Comunale, il canone annuo.

Qualora il canone di abbonamento ed il costo di allacciamento, praticati all'utenza, di cui all'art. 9 della presente convenzione, siano, infatti, modificati dall'Amministrazione Comunale, il canone annuo dovuto dal Concessionario al Comune varierà nella stessa misura percentuale, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Le eventuali variazioni all'entità del canone, saranno comunicate entro il 20 gennaio di ciascun anno al Concessionario dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - ELENCO UTENTI

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione il Concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Segreteria, l'elenco di tutti gli utenti con il loro recapito (indirizzo completo) ed una planimetria con individuata l'esatta collocazione degli stessi.

Entro il 20 gennaio di ciascun anno successivo al primo, il Concessionario dovrà consegnare al Comune di Rivara l'elenco dei nuovi utenti e relativa planimetria allacciatisi nell'anno precedente ed il nominativo di eventuali utenze trasferite; detto elenco dovrà essere consegnato all'Ufficio Segreteria.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno, fatto salvo un incremento della stessa, secondo le modalità di seguito descritte, in caso di allacciamento in corso d'anno; le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al Concessionario risolvono di diritto l'abbonamento. L'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre.

ART. 6 - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI SINGOLI PUNTI LUCE VOTIVA

Le lampade votive, fabbricate appositamente per l'illuminazione delle tombe, loculi, ecc., dovranno essere del tipo luminare da 1,5-3,0 W.

Ogni punto luce dovrà essere realizzato nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m.i. e delle altre norme in materia; eventuali danni a persone o cose, sono imputabili al solo Concessionario, senza che il medesimo possa vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Rivara.

Il Concessionario, con riferimento al D.M. 37/2008 e s.m.i., deve eseguire gli eventuali lavori di adeguamento all'impianto elettrico oggetto di concessione entro il primo anno di gestione; il medesimo dovrà, inoltre, rilasciare copia del progetto dell'impianto elettrico e, all'ultimazione delle opere, consegnare al Settore tecnico-manutentivo comunale, lo schema unifilare di ogni parte dell'impianto elettrico e le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.

Saranno a totale carico del Concessionario, le richieste di fornitura di energia elettrica all'ENEL.

Il Concessionario dovrà segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale il nominativo/i nominativi del soggetto/dei soggetti designato/designati quale/quali responsabile/responsabili della gestione e della manutenzione.

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti in altri articoli della presente convenzione:

- dovrà depositare presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti con i dati tecnici, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali dati;
- realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, laddove necessari;

- provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre trenta giorni, delle lampadine fulminate, rotte o asportate;
- provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori;
- provvedere direttamente tramite proprio personale, all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione, con obbligo di osservanza, nei confronti di detto personale, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa dovrà rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti ed osserverà le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni del D.Lgs. 81/2006 e s.m.i.);
- opererà, nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto di concessione, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- effettuare la regolare corresponsione al Comune del canone o corrispettivo di concessione di cui alla presente convenzione;
- il regolare funzionamento orario – accensione - spegnimento secondo il programma stabilito dall'Amministrazione Comunale, considerando, in ogni caso, un orario minimo di accensione delle lampade votive di dieci ore al giorno;
- provvedere alla riscossione diretta delle tariffe a carico degli utenti anche con servizi di sportello all'utenza in locali dell'azienda, con attivazione modalità di pagamento telematiche e bancarie;
- visita mensile per effettuare la verifica sul regolare funzionamento dell'impianto;
- fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, reattori guasti, accenditori crepuscolari, orologi programmatori, computatori manuali, morsettiere varie, cavi di linea, tubazioni in PVC, e qualsiasi componente dell'impianto di illuminazione in questione.
- designazione di un responsabile del servizio referente del Comune e dell'utenza.

Eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica, qualora non riscontrati nelle visite periodiche di verifica di cui sopra, saranno effettuati dal Concessionario entro settantadue ore dalla segnalazione dell'anomalia, formulata dal settore tecnico manutentivo comunale.

Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Concessionario e dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti; detto personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 8 - CANONI E COSTI PRATICATI ALL'UTENZA

I canoni ed i costi che il Concessionario dovrà applicare sono i seguenti:

- **costo per allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto dal privato:**
 - a) **€ 11,00 IVA inclusa per ogni loculo;**
 - b) **€ 16,00 IVA inclusa per ogni tomba di famiglia.**

Il costo per l'allacciamento comprende il costo del filo o cavetto, della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ed ai mezzi necessari per eseguire l'allacciamento. Ogni altro ornamento è a carico dell'utente;

- **per ogni punto luminoso: il canone annuo di abbonamento dovuto dal richiedente al Concessionario è di: € 9,50 IVA esclusa.** Detto costo comprende la sostituzione delle lampade che per qualsiasi motivo si guastino, la manutenzione della linea, la manodopera ed ogni altro costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto e la fornitura di energia elettrica.

Il Concessionario deve esporre all'interno del cimitero comunale un cartello ben visibile riportante le tariffe che saranno praticate all'utenza e il proprio recapito.

Il Concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione della convenzione, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente. Tutti gli oneri di riscossione sono a carico del Concessionario in quanto già remunerati con il canone.

Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

ART. 9 - COSTO ALLACCIAMENTO PER TRASLOCO FERETRO

L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

ART. 10 – VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli inerenti al rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio, darà la sua collaborazione per le segnalazioni dei guasti, delle richieste di nuovi allacci, di eventuali disdette, al referente responsabile il quale dovrà, comunque, recarsi periodicamente presso il cimitero ad ispezionare l'impianto per la dovuta manutenzione e per evadere il più rapidamente possibile le richieste degli utenti o del personale comunale o del referente responsabile.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto a provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso Concessionario.

ART. 11 - ACCESSO AL CIMITERO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Concessionario al libero accesso ai cimiteri, anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il Concessionario sospenderà gli stessi. L'Amministrazione Comunale concede, sull'intera area dei cimiteri, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Il Concessionario è autorizzato alla posa dei contatori per la fornitura di energia elettrica e dei relativi trasformatori di corrente in luogo consono, possibilmente nascosto, previo parere del Settore tecnico-manutentivo.

Qualora vi sia esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'interno dei cimiteri, il Settore tecnico-manutentivo ne darà notizia al Concessionario.

ART. 12 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario dovrà gestire i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.

Fermo restando la libertà degli utenti di servirsi di altro mezzo di illuminazione non vietato ai sensi di legge o di regolamento, è vietato agli utenti di cambiare od asportare le lampadine, di modificare o manomettere qualunque impianto, di eseguire attacchi abusivi e di quanto possa apportare variazioni all'impianto esistente.

All'ingresso del cimitero dovrà essere messa, a cura e spese del Concessionario, un cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni necessarie al buon andamento dello stesso e l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso Concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi.

L'utente verserà al Concessionario annualmente in un'unica rata anticipata i canoni convenuti mediante c/c intestato direttamente al Concessionario (sarà cura del Concessionario consegnare o far recapitare, debitamente compilato, al domicilio dell'utente fattura con l'indicazione del termine ultimo entro il quale l'utente deve provvedere al pagamento e le modalità di pagamento).

Con le stesse modalità l'utente provvederà al pagamento della spesa iniziale relativa ai nuovi allacciamenti.

In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il Concessionario provvederà alla riscossione mediante spedizione di un sollecito di pagamento presso il domicilio dell'utente. Il Concessionario si riserva il diritto, senza altro avviso, né messa in mora, di interrompere la fornitura e di rimuovere eventualmente l'impianto a quegli utenti che, trascorsi tre mesi dal sollecito di cui sopra, non avessero effettuato il dovuto pagamento. Qualora l'utente chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì, provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

ART. 13 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il Comune è estraneo ai rapporti istaurati dal Concessionario con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza ed assicurazione dei lavoratori.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in sub concessione pena la risoluzione della convenzione.

ART. 15 - PENALITA'

Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalità:

- a) per ogni utente che, avendo presentato regolare domanda di allacciamento, non venga allacciato alla rete entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla stessa domanda: € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno successivo di ritardo;
- b) per ogni lampadina spenta e non riattivata entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione: € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno successivo di ritardo;
- c) qualora il Concessionario non adempia a quanto previsto al punto 6 (elenco utenze) della presente convenzione è prevista una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo naturale e continuo pari a € 60,00 (sessanta/00);
- d) per ogni giorno di ritardo nella corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone forfetario annuale, rispetto alla scadenza di cui all'art. 5 della presente convenzione: € 20,00 (venti/00).

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale il Concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Le suddette penali dovranno essere versate presso la tesoreria comunale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Comune.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso in cui:

- sia iniziata un'azione penale nei confronti del Concessionario per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- vi sia stata dichiarazione di fallimento del Concessionario e lo stesso sia sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- vengano ceduti ad altri in tutto o in parte sia direttamente che per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti la presente concessione;
- l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente convenzione non siano state effettuate a regola d'arte ed abbiano dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 16 della presente convenzione;
- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- interruzione del funzionamento dell'impianto elettrico, non derivante da forza maggiore o da mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico manutentivo, per oltre i dieci giorni consecutivi;
- ritardo nella corresponsione del canone annuo forfetario, oltre al ventesimo giorno successivo alla scadenza annuale del pagamento.

la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale comunica al Concessionario di avvalersi della presente clausola risolutiva. L'aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Nel caso di risoluzione contrattuale, tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 17 – REVOCA DELLE CONCESSIONE

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la concessione stessa. Resta inteso che tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 18 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni che fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia in corso di esecuzione della convenzione sia in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni.

A tale scopo il Concessionario deve presentare, prima della stipula della convenzione, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile, derivanti dalla concessione in oggetto. Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore a € 500.000,00.

Il Concessionario si assume in proprio ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Rivara, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza della presente concessione. Resta fermo l'obbligo per il Concessionario di tenere indenne il Comune di Rivara da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire, da parte del Concessionario, solo ed esclusivamente per lo svolgimento del servizio stesso. Ne è vietata la diffusione e ogni qualsiasi uso diverso e non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Ivrea sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia in sede civile, inerente all'applicazione delle clausole della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to CONRADO geom. Andrea

Il Legale Rappresentante della Ditta
F.to